

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA Nº 50 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA In riferimento al Verbale n.° 12/SP/2016 del 17.09.2016 SIAN MODICA

## II COMMISSARIO


Visto il verbale di contestazione n.º 12/ISP/2016 del 17.09.2016, redatto dal Dipartimento di Prevenzione per la Salute - S.I.A.N. - Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione di Modica, a seguito di controllo effettuato dai T.d.P. Dr. Frasca Antonino e Dr. Falla Antonino, in servizio di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, presso l'esercizio Gelateria - Pasticceria di Blandino Vincenzo, in Pozzallo via L. Sturzo n.71, del quale è titolare e legale rappresentante lo stesso Blandino Vincenzo, nato il 25.02.58 a Modica e residente ad Ispica, Via Dei Gelsomini- Marina Marza s. n., con il quale si accertava nei confronti del medesimo che "non ha applicato le corrette procedure di HACCP (non ha effettuato i prescritti tamponi ambientali, non ha compilato correttamente le schede di monitoraggio e non ha provveduto a rinnovare l'attestato di formazione per alimentaristi scaduto di validità l'1.02.15) previste dal Reg. CEE n.º 852/2004".

Considerato che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6 comma 8 del D.lgs.193/2007, che prevede la sanzione amministrativa da €.1.000,00 ad €. 6.000,00 contestata al sig. Blandino Vincenzo, n. q. presente all'ispezione, il quale non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Considerato che al responsabile, è data facoltà di eseguire ai sensi art. 16 L. 689/1981, con effetto liberatorio dall'illecito, il pagamento in misura ridotta della somma di €. 2.000,00 pari al doppio del minimo prevista per la norma violata, oltre alle spese del procedimento di e €. 4,30 per un totale di €. 2.004,30;

Atteso che il sopradetto verbale, emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 è stato consegnato a mani del Sig. Blandino Vincenzo n. q. sopraccitata, in pari data alla redazione dello stesso, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16 L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la predetta somma, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

*Rilevato* che la responsabilità per la suddetta violazione è da ascriversi al Sig. Blandino Vincenzo nella predetta qualità, che, lo stesso, ha presentato scritti difensivi del 26.10.16, adducendo con riguardo alla contestazione di non applicazione delle procedure di HACCP e



più in particolare per non aver effettuato i prescritti tamponi ambientali, che ciò attiene solamente al piano della dimostrabilità e quindi l'impossibilità di provare la salubrità degli ambienti produttivi in quel dato momento ma non alla mancanza effettiva di tali requisiti, tant'è che durante l'ispezione gli stessi non sono risultati insalubri o non conformi.

In merito alla contestazione riguardante la non corretta compilazione delle schede di monitoraggio, adduce che tali schede di registrazione per il controllo dei punti critici sono state predisposte e compilate anche se non aggiornate, emergendo, pertanto, un sistema di verifica atto a mantenere la sicurezza e salubrità della produzione e ponendo in rilievo come ben più grave sarebbe stata la mancanza di strumenti effettivi di controllo quali ad es. i termometri; quanto, poi, alla contestazione del mancato rinnovo dei corsi di formazione per alimentarista, pur non negando il mancato rinnovo, contrariamente a quanto *ex lege* previsto il Sig. Blandino si duole che non si sia appurato in concreto (anche se non si comprende in quale altro modo, se non attraverso gli strumenti previsti *ex lege*) la sua conoscenza della materia e delle novità normative riguardo agli standard di sicurezza dei prodotti.


A tali scritti difensivi replicavano gli organi accertatori con le loro controdeduzioni del 12.11.16, nelle quali, fermo restando la contestazione effettuata per le violazioni accertate, venivano esplicitati i motivi per i quali gli stessi non ritenevano opportuno accogliere il richiamo, *ex adverso* invocato, all'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del D. lgs. 193/2007 e ciò, in quanto, l'accertamento operato in sede di ispezione non ha evidenziato un'inadeguatezza ai requisiti o alle procedure (il manuale HACCP predisposto dal sig. Blandino è, infatti, conforme ai dettami del Regolamento 852/2004) bensì una mancata applicazione per negligenza, in tutte le sue parti.

Pertanto, nella fattispecie, troverebbe applicazione l'art. 6 comma 8 del Dlgs 193/2007 che dispone: "la mancata o non corretta applicazione delle procedure ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a 6.000,00".

A ciò si aggiunga che nell'ultimo quinquennio e precisamente in data 11.01.12 il Sig. Blandino Vincenzo, con verbale di contestazione n.01/2012, era già stato sanzionato per mancanza dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II del capitolo XII (mancato attestato di formazione per alimentaristi) ai sensi dell'art.6 comma 5 del D. Lgs. n. 193/2007, oltre le violazioni riscontrate e sanzionate in data 13.02.09 con verbale di contestazione n. 01/09 per aver attivato un deposito per alimenti in un vano sottoscala in violazione del Reg. CEE n.º 852/2004 sanzionato all'art. l'art. 6 comma 3 del Dlgs 193/2007 (mancata notifica all'autorità sanitaria), in data 18.04.08 con verbale di contestazione n. 02/08 per aver omesso di predisporre procedure di autocontrollo HACCP in violazione del Reg. CEE n.º 852/2004 sanzionato all'art. 6 comma 6 del Dlgs 193/2007 e in data 18.04.08 con verbale di contestazione n. 03/08 per aver attivato un deposito per alimenti in un vano sottoscala in violazione del Reg. CEE n.º 852/2004 sanzionato all'art. l'art. 6 comma 3 del Dlgs 193/2007 (mancata notifica all'autorità sanitaria).

Considerata l'istanza del sig. Blandino Vincenzo n.q., affinché nella fattispecie trovi applicazione il 7 comma dell'art. 6 del D lgs 193/2007 che prevede l'istituto della prescrizione, ossia della disposizione ufficiale di rimozione di non conformità, di cui ai commi 4, 5 e 6 entro un congruo termine assegnato, ritenendo, a suo dire, le violazioni contestate avere più carattere formale che sostanziale.





Nel caso di specie l'attestato di formazione era esistente, ma scaduto per cui va considerato e applicato il parere del Ministero della Salute DIGISAN 0017361-P-del 29.04.2016 che fa rientrare la fattispecie nelle inadeguatezze da risolvere entro un congruo termine ai sensi dell'art.6, comma 7 del Dlgs 193/2007 con l'applicazione della sanzione in caso di inottemperanza. Ciò non esclude comunque la violazione contestata per le altre fattispecie accertate in quanto permane, ex art 6 comma 8 D.L.gs 193/07, la mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 ad € 6.000,00relativamente alle schede.

Considerato, anche, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 9, comma 4 lett. b del Regolamento aziendale disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981, si ritiene congrua la applicazione della sanzione pari al minimo edittale;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004;

VISTO l'art. 9, comma 4 lett. e del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D.Lgs 193/2007 ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n. 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito <a href="www.asp.rg.it">www.asp.rg.it</a>.

## Ordina

Blandino Vincenzo, nato il 25.02.1958 a Modica e residente ad Ispica, Via Dei Gelsomini - Marina Marza s.n., il pagamento di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9 commi 1, 3 e 4 lett. b) del Regolamento Aziendale,

## *INGIUNGE*

allo stesso, di versare la seguente somma, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00;


Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei)

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.º 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.º 12/SP/2016 del 17.09.2016 SIAN MODICA

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO BRISORS CLMANE IL DIRETTORE AVV. GIOVANNI TOLOMEO



- quanto ad €. 1.000,00 (mille/00) da pagare tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione Verbale n.º 12/SP/2016 del 17.09.2016 SIAN MODICA nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire anche tramite PEC: <u>affari.generali@pec.asp.rg.it</u>, l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.º 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto và notificato:

- Blandino Vincenzo, nato il 25.02.58 a Modica e residente ad Ispica, Via Dei Gelsomini-Marina Marza s. n.,
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN di Modica via Aldo Moro Modica)

Si avverte che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 2H. Lo. 2017

Il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra

